

L. 7.000.000, il fabbricato — ancora allo stato rustico — sito in L'Aquila alla via Buone Novelle n. 6 — costituito da un ampio locale al piano terreno di mq. 370; e dai signori Lorenzo Jorio ed Ernesto Franchini — per il prezzo di L. 15.000.000, le sovrastrutture in cemento armato elevantesi per due piani sopra il predetto locale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 156. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 dicembre 1966, n. 1284.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Teramo ad acquistare un immobile.

N. 1284. Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Teramo vengono autorizzati ad acquistare in proprietà dal sig. Vincenzo Savini, per destinarlo a sede dei propri uffici e per il prezzo di L. 22.000.000, il fabbricato con parte dell'annessa area ad uso giardino — della consistenza di vani sei al piano scantinato e vani sette al piano terra — sito in Teramo al corso Cerulli, censito alla p.ta 7515.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 157. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 gennaio 1967, n. 9.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Massa Carrara ad acquistare un immobile.

N. 9. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Massa Carrara vengono autorizzati ad acquistare in proprietà, per l'ampliamento della sede dei propri uffici, dalla Società a responsabilità limitata « Ingegneri Parodi e Mariano », con sede in La Spezia, per il complessivo prezzo di L. 6.400.000, tre locali al piano terreno con ripostiglio e relativo servizio, il tutto esteso mq. 105 - facenti parte del fabbricato sito in Massa Carrara alla via Europa n. 1, ora 9.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 158. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 gennaio 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Quartu Sant'Elena (Cagliari).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In seno alla maggioranza costituitasi nell'ambito dell'Amministrazione del comune di Quartu Sant'Elena, dopo le elezioni del 22 novembre 1964 per la rinnovazione di quel Consiglio comunale, si manifestarono, nel marzo dello scorso anno, acuti contrasti che, accentuatasi in prosieguo, determinarono lo sfalda-

mento della maggioranza stessa, provocando, infine, le dimissioni del sindaco, di cui il Consiglio prese atto nella seduta del 27 giugno 1966.

Nella seduta stessa, peraltro, non fu possibile eleggere il nuovo sindaco in quanto dopo la prima infruttuosa votazione venne meno il numero legale di presenti.

Altrettanto infruttuosa riuscì la seduta di seconda convocazione del 4 luglio seguente.

Soltanto dopo l'intervento sollecitatorio del prefetto il Consiglio tornò a riunirsi, ma tutte le numerose adunanze all'uopo indette, in data 17 settembre, 1°, 8, 14 e 15 ottobre 1966, non ebbero esito.

Ad aggravare la già difficile situazione sopravvennero le dimissioni di quattro assessori, delle quali fu preso atto nella cennata seduta del 15 ottobre s. a. Da tale momento l'Amministrazione — già carente in ordine al bilancio di previsione del 1966 per la cui approvazione era dovuto intervenire in via sostitutiva il competente Assessorato regionale — si trovò praticamente paralizzata.

Il prefetto, pertanto, considerati i pregiudizi derivanti al civico ente dalla prolungata inerzia degli Organi e in vista dell'esigenza di ricostituire al più presto un'efficiente Amministrazione, dispose due ulteriori sedute del Consiglio, per l'elezione del sindaco e di quattro assessori, con decreto del 19 ottobre 1966 notificato a tutti i consiglieri e contenente l'esplicito richiamo all'osservanza dell'obbligo relativo in relazione al disposto dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Poichè anche tali sedute, fissate per il 25 e il 29 ottobre successivi, sono andate deserte il prefetto, non ravvisando più alcuna possibilità di normale soluzione della crisi, ha proposto lo scioglimento del predetto Consiglio, del quale ha disposto intanto la sospensione, a norma del citato art. 323 del 1915 e dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del predetto Consiglio comunale — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 4 gennaio 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. III.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Quartu Sant'Elena ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Enrico Parodi, funzionario di Prefettura.

Roma, addì 28 gennaio 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il Consiglio comunale di Quartu Sant'Elena (Cagliari) si è dimostrato incapace di assicurare il governo del civico ente, omettendo di provvedere, malgrado la formale diffida del prefetto, all'essenziale adempimento della ricostituzione degli Organi ordinari;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 4 gennaio 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Quartu Sant'Elena è sciolto.